

DECRETO del Ministero dell'ambiente 22 novembre 2001
Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36

(GU n. 280 del 1 dicembre 2001)

*Si vedano anche (sulla stessa G.U.): la circolare 17ottobre2001, 11559: Società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione del servizio idrico integrato
la circolare 22novembre2001, 11560: Esplicazioni relative alle modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato ...*

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 2. Procedura di affidamento del servizio

1. Gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, mediante gara pubblica, da espletarsi con il sistema della procedura aperta secondo le norme del presente decreto adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità di cui al presente decreto.

2. Qualora l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato abbia ad oggetto attività di costruzione e gestione (lavori promiscui per servizi ed opere) si applica la disposizione di cui all' art. 20, comma 3 della legge n. 36/1994

Art. 3. Ammissione alla gara

1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano sede in uno dei Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui al successivo art. 4:

- a) imprese individuali, società anche consortili, per azioni o responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata e loro consorzi costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e modificazioni successive;
- b) gruppi europei di interesse economico (Geie) costituiti ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, tra i soggetti di cui alla lettera a);
- c) consorzi stabili come definiti dall'art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e società consortili costituite ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile tra i soggetti di cui alla lettera a);
- d) associazioni temporanee d'imprese (Ati) costituite tra i soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ammissione dei concorrenti alla gara è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver gestito segmenti di servizi idrici integrati a rete fissa (captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue), con una popolazione servita pari almeno a quella risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 1, considerando, in caso di gestione di più segmenti, la popolazione di quello con il maggior numero di abitanti serviti. Si intende per servizio a rete fissa quello per la cui erogazione occorrono canalizzazioni, tubazioni, cavi, binari o fili distribuiti sul territorio;
- b) avere realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo biennio, non inferiore a quello risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 2, rapportato al segmento gestito, come verrà specificato nel bando di gara.

3. Per le imprese associate o consorziate di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, il requisito della popolazione servita e gli ulteriori requisiti quantitativi eventualmente richiesti nel bando possono essere

posseduti cumulativamente, fermo restando l'obbligo per almeno una di esse di detenerne non meno del sessanta per cento.

4. Per la documentazione che i soggetti ammessi devono presentare per la partecipazione alla gara si applicano le norme di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatto, comunque, salvo l'obbligo di depositare, all'atto dell'aggiudicazione, la relativa documentazione.

5. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 4. Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, i soggetti:

- a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, qualora la pendenza del procedimento riguardi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico della società;
- c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure sia stata applicata una pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, salvo che non siano più in carica da almeno un biennio alla data di pubblicazione del bando di gara. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che abbiano commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) che abbiano agito, in occasione dell'espletamento di precedenti servizi pubblici, con grave negligenza, malafede, imperizia o imprudenza, acclarata dai rispettivi soggetti aggiudicatori;
- g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni che, ai sensi del presente decreto, risultino rilevanti per la partecipazione alla procedura di gara.

2. Per le società, ovvero per i consorzi e le associazioni temporanee di cui all'art. 3, rappresenta, in ogni caso, causa di esclusione il fatto che anche uno solo dei soci o dei componenti si trovi in una delle condizioni di cui al precedente comma.

3. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti che non ricorra alcuna delle condizioni indicate al medesimo comma 1, lettere b) e c).

4. Qualora nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 3 sia stato rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, potrà essere presentata una dichiarazione giurata dell'interessato, resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, ovvero potrà essere presentata una dichiarazione solenne dei soggetti residenti negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata.

5. Nel caso di mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o di non ammissione alla gara a motivo di una causa di esclusione di cui al presente articolo, il soggetto aggiudicatore dovrà darne comunicazione motivata al soggetto non ammesso entro quindici giorni, onde consentire, nel primo caso, l'integrazione della documentazione medesima entro i successivi quindici giorni.

Art. 5. Termini e bando di gara

1. Il bando di gara deve necessariamente contenere tutti gli elementi riportati all'allegato B del presente decreto, specificando:

- a) il termine entro il quale devono pervenire le offerte, non inferiore a cinquantadue giorni;
- b) il divieto di subappalto, salvo espressa autorizzazione;

c) l'importo della cauzione che dovrà risultare compreso tra il 10% e il 15% del fatturato previsto per il primo anno di gestione. La cauzione, che può essere prestata anche sotto forma di cauzione fidejussoria bancaria a prima richiesta rilasciata da uno degli istituti iscritti all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria, ovvero abilitata ad operare in Italia, sarà restituita ai non aggiudicatari a conclusione della gara, non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

2. Il bando di gara deve specificare che, in caso di ammissione di un solo concorrente, non si procederà all'esperimento di gara. Il soggetto aggiudicatore, in presenza di una sola offerta valida, non può procedere all'aggiudicazione.

3. Il bando di gara è trasmesso all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione nella regione interessata.

Art. 6. Documentazione di gara

1. Entro il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il soggetto aggiudicatore deve mettere a disposizione dei concorrenti:

- a) lo schema di convenzione di gestione predisposto ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'art. 8 del decreto ministeriale 1 agosto 1996, e successive modificazioni;
- b) il relativo schema di disciplinare;
- c) la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognature e depurazione;
- d) "il programma degli interventi, il piano finanziario e il modello gestionale e organizzativo", di cui all'art. 11, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- e) le informazioni in ordine alle gestioni esistenti all'atto della gara cui il concessionario dovrà subentrare;
- f) la documentazione relativa ai bilanci idrici da redigere ai sensi del decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99, qualora disponibile;
- g) ogni altro eventuale documento ritenuto rilevante dal soggetto aggiudicatore.

2. Il bando di gara indica le modalità di accesso alla documentazione, ai luoghi e agli impianti e può prevedere la convocazione di una o più riunioni collegiali con i concorrenti, al fine di garantire, in condizioni di trasparenza, una migliore conoscenza degli elementi necessari alla formulazione delle offerte.

Art. 7. Disciplina dell'offerta

1. L'offerta si basa sulla documentazione di cui al punto d) art. 6, e deve prevedere entrate tariffarie nel periodo di durata della concessione, come previsto all'art. 11, comma 2, lettera c) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che, nel rispetto dei vincoli introdotti dal metodo normalizzato di cui all'art. 13 della legge medesima, abbiano un valore attuale non superiore a quello previsto dal piano di ambito. Il valore attuale è calcolato secondo le modalità previste dall'allegato C.

2. Il soggetto aggiudicatore può prevedere nel bando di gara la possibilità di concordare con l'aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione, varianti tecnico-progettuali migliorative, compatibilmente con l'offerta e nei limiti della medesima.

3. Il soggetto aggiudicatore, nell'ipotesi di cui al punto 2 e nei limiti in esso stabiliti, deve precisare nel bando di gara, il contesto per il quale è possibile concordare varianti migliorative, compatibilmente con gli obiettivi della pianificazione di ambito.

4. Ogni singola offerta si compone di tre buste sigillate, la n. 1 contenente atti, documenti e certificati di cui all'art. 3, numeri 2 e 3, e all'art. 4, n. 1, con l'osservanza ed il rispetto dei successivi numeri 2, 3, 4 e 5, la n. 2 contenente la parte relativa al requisito b) di cui al successivo art. 8 e la n. 3 contenente la parte relativa ai requisiti a), c), d), ed e), di cui al medesimo articolo. Il soggetto aggiudicatore riporta nel bando di gara le indicazioni sul contenuto di ciascuna delle tre buste.

Art. 8. Criteri di aggiudicazione

1. L'offerta è valutata in base ai seguenti elementi, il cui valore relativo è espresso in parametri numerici riportati nel bando di gara:

- a) rispetto e salvaguardia dell'ambiente, ovvero riduzione dell'impatto ambientale al livello più basso possibile, nonché il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti, del lavoro e del servizio;
- b) miglioramenti del piano economico-finanziario relativo ai servizi oggetto della

concessione, quale risulta dalla specificazione dei costi operativi e dei costi di investimento e delle connesse ricadute sulla tariffa reale media, per l'ambito considerato, nel rispetto dei vincoli introdotti dal metodo normalizzato. Il miglioramento consiste nella riduzione del valore attuale delle entrate tariffarie di tali servizi per la durata della concessione, secondo le modalità previste dall'allegato C, punto 3. In caso di offerte anormalmente basse si applica l'art. 25, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

c) anticipazione del raggiungimento o miglioramento degli standards previsti dal piano di ambito sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, all. 8, considerando anche eventuali miglioramenti della qualità del servizio;

d) piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, anche al di fuori dell'ambito dell'attività connessa allo svolgimento del servizio in questione, compatibilmente con le esigenze dell'aggiudicatario; e) capacità tecnico-organizzativa del soggetto concorrente e della struttura che verrà adibita alla gestione. Tale capacità è valutata mediante indicatori e documenti specificati nel bando e di preferenza desunti dall'allegato D.

2. Il peso del criterio riportato al comma 1, lettera b) dovrà essere almeno pari a quello complessivo degli altri criteri indicati allo stesso comma.

3. Il piano finanziario contenuto nell'offerta di cui al comma 1, lettera b), ovvero l'accettazione di quello di cui all'art. 6, deve essere garantito da impegno irrevocabile, rilasciato da banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria, ovvero abilitate ad operare in Italia, a provvedere ai finanziamenti necessari all'attuazione di quanto previsto nell'offerta. All'atto della stipula del contratto, il concessionario dovrà documentare detto impegno mediante l'esibizione di apposito contratto di finanziamento.

Art. 9. Valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte è effettuata da una commissione nominata dal soggetto aggiudicatore dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte medesime.

2. La commissione è composta da un dirigente del soggetto aggiudicatore, che la presiede, e da altri due o quattro membri scelti in modo da assicurare alla commissione nel suo complesso le opportune competenze in campo economico, giuridico e tecnico. I membri sono scelti tra professori universitari di ruolo ed esperti di qualificata e comprovata esperienza. Non possono essere nominati componenti della commissione i soggetti che nei confronti di una delle società concorrenti abbiano rilevanti interessi patrimoniali o situazioni di parentela o di affinità con gli amministratori entro il quarto grado, oppure abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente rapporti di lavoro o di consulenza o conflitti di interesse, anche per controversie giudiziarie di qualsiasi tipo.

3. La commissione procede all'apertura della busta n. 1, contenente atti, documenti e certificati del soggetto partecipante e ne verifica la sussistenza dei requisiti, dopo di che procede, per i soli partecipanti in possesso dei requisiti richiesti, alla apertura della busta n. 2, contenente la parte di offerta relativa ai criteri di aggiudicazione di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), c), d), e); assegna il punteggio relativo ai punti a), c), d), e). Successivamente procede all'apertura ed alla valutazione della busta n. 3, contenente la parte di offerta relativa al criterio di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). All'apertura delle buste possono assistere tutti i soggetti ammessi.

4. Il bando di gara potrà contenere norme più restrittive e garantistiche, in ordine alla conservazione dell'anonimato dei concorrenti, sino al completamento della gara.

5. Al termine della procedura di aggiudicazione la commissione redige la graduatoria e rimette gli atti e i verbali di gara al soggetto aggiudicatore.

Art. 10. Aggiudicazione e affidamento

1. Il soggetto aggiudicatore approva gli esiti della gara e provvede all'aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione, entro quindici giorni, al soggetto risultato primo nella graduatoria, agli altri soggetti partecipanti, alla regione competente e al comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. In coerenza con la documentazione di gara di cui all'art. 6 e con i contenuti dell'offerta risultante dall'aggiudicazione, il soggetto aggiudicatore e l'aggiudicatario provvedono, entro e non oltre giorni trenta, a stipulare la convenzione di gestione, in difetto, senza giustificato motivo, il soggetto aggiudicatore può procedere all'aggiudicazione al secondo concorrente in graduatoria.

3. In caso di rifiuto o di mancata risposta all'aggiudicazione, da parte dei partecipanti classificatisi utilmente, la cauzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), sarà incamerata dal soggetto aggiudicatore, fatta salva l'escussione della fidejussoria.

Art. 11. Comunicazioni

1. Entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatore trasmette alla regione competente ed al comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la seguente documentazione:

- a) le delibere riguardanti la procedura di selezione;
- b) il piano di ambito, approvato prima della procedura di affidamento, e quello definitivo approvato successivamente;
- c) una copia dei verbali di gara.

2. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione, il soggetto aggiudicatore trasmette inoltre ai soggetti di cui al comma precedente la convenzione di gestione e la descrizione dei meccanismi di verifica e revisione adottati in applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 1 agosto 1996, e successive modificazioni.

Art. 12. Norma finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le norme del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato A

Punto 1. - Aliquote per il calcolo della popolazione servita minima, commisurata alla popolazione da servire, per l'ammissione alla procedura aperta:

N= Popolazione da servire		Aliquote	P=Popolazione minima per l'ammissione
1	400.000	0,4	$P=0,4 \times N$
400.001	800.000	0,3	$P=160.000+0,3 \times (N-400.000)$ (*)
Oltre 800.000		0,1	$P=280.000+0,1 \times (N-800.000)$ (*)

(*) La popolazione servita minima per l'ammissione è calcolata con il metodo a scaglioni: al valore massimo della soglia dello scaglione precedente si somma il prodotto tra l'aliquota dello scaglione corrispondente alla popolazione complessiva da servire e la parte di popolazione compresa in tale scaglione.

Punto 2. - Aliquote per il calcolo del fatturato medio annuo minimo, commisurato al fatturato previsto per il primo anno di gestione, per l'ammissione alla procedura.

R= Fatturato previsto per il primo anno di gestione (*) (milioni di euro)		Aliquote	F=fatturato medio annuo minimo (milioni di euro)
1	20	0,4	$F=0,4 \times R$
20	40	0,3	$F=8+0,3 \times (R-20)$ (**)
Oltre 40		0,1	$F=14+0,1 \times (R-40)$ (**)

Il fatturato che configura il valore superiore di ogni scaglione viene aggiornato con l'indice di adeguamento monetario previsto nel "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento" (decreto ministeriale 1 agosto 1996, e successive modifiche).

(**) Il fatturato medio annuo minimo per l'ammissione (desunto dall'ultimo triennio di attività del soggetto concorrente) è calcolato con lo stesso metodo a scaglioni descritto al punto 1: al valore massimo della soglia dello scaglione precedente si somma il prodotto tra l'aliquota dello scaglione corrispondente al fatturato previsto per il primo anno di gestione e la parte di fatturato compresa in tale scaglione.

Allegato B

CONTENUTO DEL BANDO DI GARA

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax del soggetto aggiudicatore, con l'indicazione geografica dell'ambito territoriale ottimale di riferimento.
2. Indicazione che si tratta di procedura aperta con adozione del sistema dell'offerta economicamente più

vantaggiosa secondo le modalità definite dal presente decreto.

3. Indicazione delle modalità e delle condizioni per la richiesta della documentazione di cui all'art. 6, nonché per l'accesso ai luoghi e agli impianti.

4. Descrizione dei servizi da fornire. 5. Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

6. Ammissibilità o meno di varianti al piano di ambito, successive all'aggiudicazione, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 7.

7. Termine di durata della concessione.

8. Termine ultimo di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di pubblicazione del bando e l'indirizzo cui esse vanno spedite. 9. Lingua o lingue in cui devono essere redatte le domande di ammissione, le offerte e la connessa documentazione.

10. Cauzione, garanzie richieste e condizioni fideiussorie.

11. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

12. Indicazione della documentazione necessaria e di ogni altro documento che il soggetto aggiudicatore ritenga utile a dimostrare il possesso delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di cui all'art. 3.

13. Indicazione degli elementi di valutazione delle offerte di cui all'art. 8, con i relativi parametri espressi in valore numerico.

14. Data di trasmissione del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 15. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale ufficio).

Allegato C

Attribuzione del punteggio in base al criterio definito all'art. 8, comma 1, lettera a)

ALLEGATO C

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN BASE AL CRITERIO DEFINITO ALL'ART. 8, COMMA 1, LETTERA a)

Punto 1)

Valore attuale della tariffa reale media:

$$\bar{T} = \sum_{n=1}^i T_n (1+s)^{-n} + \sum_{n=1}^N T_n (1+1,2s)^{-n}$$

N è la durata del periodo di affidamento del servizio idrico integrato;

s è il tasso di attualizzazione della tariffa reale media scelto dal soggetto aggiudicatore; il fattore di sconto è incrementato del 20% per gli anni successivi alla prima revisione tariffaria, stabilita al termine del primo triennio ai sensi dell'art. 8, comma 1, punto 8, del decreto ministeriale 1° agosto 1996.

La tariffa reale media di ciascun anno è riportata nell'offerta a valori costanti.

T^i , è l'offerta presentata dal partecipante i -esimo;

\bar{T}^i , è il valore attuale della tariffa reale media riportato nel piano di ambito di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del presente decreto.

Punto 2)

Il tasso di attualizzazione della tariffa reale media, indicato con s , è stabilito nella misura del 3%.

Eventuali variazioni di tale valore saranno stabilite con il decreto di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Punto 3)

Siano P_a, P_b, P_c, P_d e P_e i punteggi massimi attribuiti nel bando di gara ai singoli criteri di cui all'art. 9, comma 1, soggetti ai vincoli che la somma sia pari a 100 e che P_a sia non inferiore alla somma degli altri punteggi.

Sia $P_T = P_b + P_c + P_d + P_e$ e sia $h = P_a/P_T$, in base ai punteggi massimi, rispettivamente per il criterio $a)$ e per l'insieme degli altri criteri, previsti nel bando di gara.

Nell'aggiudicazione, si assegnano dapprima i punteggi relativi ai criteri $b), c), d), e)$. Sia P_T^{Max} il punteggio del concorrente che si è qualificato primo nella graduatoria parziale relativa ai criteri $b), c), d), e)$. Il punteggio da assegnare in base al criterio $a)$ diventa allora

$$P_a^{Max} = h \times P_T^{Max}.$$

Sia \bar{T}^m il valore attuale minore tra quelli risultati dalle offerte dei concorrenti, cioè il minimo dei \bar{T}^i . Il punteggio assegnato al singolo concorrente i -esimo per il criterio $a)$ diventa:

$$P_a^i = \left(\frac{\bar{T}^i - \bar{T}^m}{\bar{T}^P - \bar{T}^m} \right) \times P_a^{Max}$$

Allegato D

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA

La dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa dei concorrenti può essere fornita mediante:

- a) l'elenco delle gestioni di servizi a rete fissa svolte negli ultimi due anni, con l'indicazione dell'area geografica di riferimento;
- b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità, con la specificazione se facenti direttamente capo o meno al concorrente;
- d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti e di dirigenti negli ultimi due anni;
- e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio;
- f) la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, con riferimento alle serie di norme europee EN 29000 ed EN 45000.